

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5399 del 19/10/2018
Oggetto	Diniego alla domanda di concessione per occupazione di aree del demanio idrico lungo il fiume Savio nel tratto compreso tra la frazione di Sant'Andrea in Bagnolo (Comune di Cesena) e la frazione di Quarto (Comune di Sarsina) in provincia di Forlì-Cesena - Richiedente: WOODENERGY S.R.L. - pratica FC18T0012
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5618 del 19/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Diniego alla domanda di concessione per occupazione di aree del demanio idrico lungo il fiume Savio nel tratto compreso tra la frazione di Sant'Andrea in Bagnolo (Comune di Cesena) e la frazione di Quarto (Comune di Sarsina) in provincia di Forlì-Cesena - Richiedente: WOODENERGY S.R.L. - pratica FC18T0012

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del

territorio”;

- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 27.06.2014 n. 7, ed in particolare Titolo VII, Capo II “*Gestione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica*”;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2363/2016 “*Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali*”;

PRESO ATTO che:

1. con istanza, completa degli allegati tecnici, la **ditta Woodenergy S.r.l.** in data 26/03/2018 con protocollo PGFC/2018/4867, ha presentato domanda, in concorrenza con la Ditta **Gorini Dario S.r.l.**, di concessione di aree demaniali per la gestione della vegetazione ripariale del fiume Savio nel tratto compreso tra la frazione di Sant’Andrea in Bagnolo (Comune di Cesena) e la frazione di Quarto (Comune di Sarsina) in provincia di Forlì – Cesena pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.114 del 02/05/2018;
2. con PGFC/2018/6977 è stata convocata per il 09/05/2018 la Conferenza di Servizi finalizzata all'esame delle domande di concessione presentate dalle Ditte Gorini Dario S.r.l. e Woodenergy S.r.l. da cui è emerso che:
 - il responsabile SAC riteneva necessario approfondire le competenze delle due Agenzie coinvolte (Arpae e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile);
 - il delegato della Regione Emilia Romagna - **Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna** ribadiva l’importanza del bosco ripariale quale corridoio ecologico, da cui derivava che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile avrebbe dovuto dichiarare l’esistenza di una situazione di rischio e la Regione, nelle vesti di committente, avrebbe dovuto decidere dove, quanto e come eseguire i lavori, assicurando la massima trasparenza nella fase di aggiudicazione degli stessi, e prevedendo la fase di dovuto controllo. Sottolineava che nel caso specifico non vi era stata nessuna pubblicazione da parte della Regione di aree disponibili per il taglio ed il prelievo della vegetazione, bensì era stato il privato che di sua spontanea iniziativa aveva presentato istanza di concessione per l’utilizzo e lo sfruttamento del bene demaniale per la produzione di cippato;
 - l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile evidenziava come l’asta complessiva del fiume Savio, compreso quindi il tratto interessato dalle domande di concessione, necessitasse di interventi urgenti di manutenzione della vegetazione ripariale spontanea presente, al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio;
 - la Regione Emilia-Romagna, con note assunte ai prot. PGFC/2018/6499 del 24/04/2018 e PGFC/2018/7001 del 02/05/2018, ha inviato le seguenti osservazioni in merito ai procedimenti in essere:
 - *“In considerazione di quanto sopra indicato si ritiene opportuno che la suddetta richiesta venga esaminata solo a seguito di:*
 - ***una dichiarazione formale da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in merito alla necessità ed inderogabilità degli interventi di diradamento con indicate anche le modalità e l’intensità dei tagli.***

- *un progetto che descriva la situazione attuale (popolamenti forestali: età, composizione specifica, densità, ecc.), le modalità di intervento che si intendono adottare (taglio raso, tagli selettivi e relative percentuali, zone dove non si intende eseguire tagli, ecc.), la stima della biomassa presente e quella che si intende asportare, la viabilità di accesso, le aree di cantiere, ecc.*
- *lo studio di incidenza ambientale per il tratto di fiume interessato dai lavori in quanto parzialmente ricadente in un sito della rete Natura 2000 sulla base del quale il nostro servizio potrà effettuare la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), in quanto la documentazione inviataci non consente di avere gli elementi per potersi esprimere compiutamente.*
- *copia dell'avviso pubblico con il quale è stato dato avviso della possibilità di richiedere in concessione il tratto del fiume Savio in oggetto contenente anche i requisiti tecnico professionali delle ditte che possono presentare la richiesta di concessione."*

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, convocata per il 01/10/2018 con nota PGFC/2018/15352, dai quali è emerso:

1. che l'iter procedimentale corretto per la gestione del rischio idraulico lungo i fiumi è definito al Capo II, artt. 72 e 74, della L.R. 7/2014 e che tali articoli specificano con chiarezza le varie fasi per la gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica:

- programmazione degli interventi da approvarsi con deliberazione di Giunta Regionale dove vengono individuati:
 - il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia; l'atto di programmazione della Regione Emilia-Romagna, in relazione al valore degli interventi, può altresì preventivamente stimare quantità e valore del materiale legnoso che potrà essere utilizzato dal concessionario a fronte della realizzazione degli interventi medesimi;
 - le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per ridurre il rischio idraulico e valorizzare le aree;
- realizzazione degli interventi forestali ripariali da parte della Regione Emilia-Romagna attraverso gli strumenti attuativi più idonei, previa periodica pubblicazione di appositi avvisi per la presentazione di offerte da parte dei soggetti in possesso delle necessarie capacità tecniche.

2. che nelle more dell'approvazione della programmazione regionale, l'iter logico che traduce le fasi procedurali sopra riportate, dovrebbe essere il seguente:

- A.** dichiarazione di rischio idraulico e della necessità d'intervento con la quantificazione della biomassa presente e quella da asportare. Tale fase procedimentale dovrebbe essere attivata dalla competente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in quanto autorità idraulica;
- B.** pubblicazione dell'avviso per la ricerca delle aziende per l'esecuzione dei lavori e procedimento di scelta in concorrenza dell'azienda idonea. Tale fase potrebbe verosimilmente essere svolta da Arpae ai sensi delle funzioni delegate dalla L.R. 13/2015;
- C.** rilascio del nulla osta idraulico da parte dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- D.** rilascio di concessione da parte di Arpae;
- E.** controllo dei lavori da parte dell'autorità idraulica.

Dato atto altresì che, nella medesima seduta di Conferenza del 01/10/2018, Arpae ha espresso i seguenti motivi ostativi:

1. il procedimento è stato attivato su richiesta del privato come concessione di area demaniale per il taglio e il prelievo di vegetazione ripariale, e non in seguito alla dichiarazione di criticità idraulica da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con relativa quantificazione della biomassa presente e della biomassa da asportare;
2. il presente procedimento non è stato attivato come risposta ad un avviso pubblico teso a risolvere una criticità idraulica evidenziata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. La pubblicazione sul BURER conseguente all'istanza di concessione ha informato della presentazione di una richiesta di occupazione delle aree per il taglio della vegetazione ad uso privato;
3. i nulla osta idraulici ad oggi rilasciati non evidenziano una criticità idraulica specifica e non individuano la quantità di massa boschiva presente e quella da asportare, ma rimandano a criticità generiche contenute nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico vigente, pertanto non si ritiene che possano assolvere alle finalità che la norma pone in capo alla programmazione regionale.

Dato atto che la Conferenza di Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti, si è conclusa esprimendo i sopra riportati motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di rilascio della concessione e contestuale individuazione della ditta concessionaria;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis in data 01/10/2018 con nota PGFC 2018/15695;

Dato atto che nei 10 giorni successivi, e comunque ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione da parte della ditta **ditta Woodenergy S.r.l.**;

Vista la comunicazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ricevuta in data 12/10/2018 PGFC/2018/17657, nella quale vengono espresse osservazioni che non rilevano sui motivi ostativi già espressi in sede di Conferenza di Servizi, peraltro già conclusasi;

Considerato che permangono i motivi ostativi di cui al verbale conclusivo di Conferenza di Servizi decisoria del 01/10/2018;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra riportato, diniegare la concessione di aree demaniali per taglio e prelievo di vegetazione in entrambe le sponde del fiume Savio nel tratto compreso tra la frazione di Sant'Andrea in Bagnolo (Comune di Cesena) e la frazione di Quarto (Comune di Sarsina) in provincia di Forlì – Cesena - Pratica FC18T0018;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa e di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di non accogliere la domanda presentata dalla **ditta Woodenergy S.r.l.** (C.F./P.IVA: 03557241209) con sede legale in comune di Bologna, e, conseguentemente, **DINIEGARE** la concessione di aree demaniali per taglio e prelievo di vegetazione in entrambe le sponde del fiume Savio nel tratto compreso tra la frazione di Sant'Andrea in Bagnolo (Comune di Cesena) e la frazione di Quarto (Comune di Sarsina) in provincia di Forlì – Cesena. Pratica FC18T0018;
2. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico Arpa e sarà consegnata alla **ditta Woodenergy S.r.l.** e a **tutti gli Enti coinvolti nel procedimento** una copia;

3. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa e;

Il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

**La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.